

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 17 del 12 Luglio 2023

SOMMARIO

1. D.P.R. N. 81/2023 - Pubblicato il decreto che aggiorna il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	2
2. D.P.R. N. 82/2023 - Pubblicato il decreto che detta nuove norme sull'accesso agli impieghi e sulle modalità di svolgimento dei concorsi nella Pubblica Amministrazione.....	4
3. L. N. 85/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro").....	4
3.1. L. N. 85/2023 - La sicurezza per studenti e personale delle scuole.....	5
3.2. L. N. 85/2023 - SMART WORKING - Proroghe per lavoratori fragili e lavoratori genitori di under 14 - Nuovi modelli di comunicazione per fragili e genitori di under 14.....	6
4. L. N. 87/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus")....	7
4.1. L. N. 87/2023 - CRIPTO-ATTIVITA' - Pagamento dell'imposta sostitutiva entro il prossimo 30 settembre.....	8
4.2. L. N. 87/2023 - Proroghe relative ai RAEE fotovoltaiche e alla durata dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali.....	8
4.3. L. N. 87/2023 - Proroga dei termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della Pubblica Amministrazione.....	9
4.4. L. N. 87/2023 - Proroga dei termini in materia di riconoscimento facciale.....	9
5. INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI (INAD) - Operativo dal 6 luglio - Tutte le comunicazioni della P.A. direttamente nella casella PEC del cittadino - Aperta la consultazione degli elenchi - Utilizzo della mailing list e privacy.....	9
6. E-PROCUREMENT - Pubblicate le Regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale.....	11
7. SEMPLIFICATO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Possibile la verifica in tempo reale dei contenuti delle autocertificazioni.....	12
8. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MIGRANO SUL POLO STRATEGICO NAZIONALE - Disponibili altri 280 milioni di euro dal PNRR - Candidature entro il prossimo 15 settembre.....	12
9. TERZO SETTORE - Adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti ammissibili al social bonus.....	13
10. ENTI COOPERATIVI - DETERMINATO IL CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER IL BIENNIO 2023-2024 - Versamento entro il prossimo 9 ottobre.....	14
11. COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI E IAP - DEFINITI I CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'ANNO 2023 - Prima rata entro il 17 luglio 2023.....	15
12. PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI - Definiti le aliquote per l'anno 2023 - Prima rata entro il 17 luglio 2023.....	15
13. REGOLAMENTO MACCHINE - Pubblicato il nuovo regolamento UE.....	16

14. PARCHI AGRISOLARI - Contributi dal PNRR per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo e zootecnico - In arrivo 1.500 milioni di euro - Attesa per il provvedimento attuativo	17
15. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - Istruzioni dal Ministero sull'obbligo di comunicazione dei prezzi medi	18
16. ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 2023 - LA SITUAZIONE DEL PAESE	18
Altre notizie in breve	19
Lo sapevi che ... dal 6 luglio è operativo l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) !	20
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	25

1. D.P.R. N. 81/2023 - Pubblicato il decreto che aggiorna il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023, il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81**, recante "**Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».**"

Previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il decreto apporta modifiche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dettando **nuove regole deontologiche per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per l'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media**.

Rinforzate le regole volte a **costruire ambienti e processi lavorativi fondati sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico nelle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti con i cittadini**.

La genesi dell'aggiornamento era stata avviata dal D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 79/2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) quale parte della riforma 1.9 (riforma della pubblica amministrazione), compresa nel milestone M1C1-56 dell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio (dell'8 luglio 2021) relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

L'articolo 4 del citato decreto aveva infatti previsto una modifica all'articolo 54 del citato D.Lgs. n. 165/2001, con l'inserimento:

- l'inserimento del comma 1-bis, nel quale si dispone che "*Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione*" e
- l'aggiunta, al comma 7, di un nuovo periodo finale, nel quale si dispone che "*Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico*".

Le modifiche contenute nel recente decreto, anch'esso avente natura regolamentare, hanno inserito nel codice nazionale **due nuovi articoli**:

- **11-bis**, rubricato "*Utilizzo delle tecnologie informatiche*" e
 - **11-ter**, rubricato "*Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media*" e
- hanno operato innesti normativi in varie altre disposizioni (artt. 12, 13, 15 e 17).

Le integrazioni vanno a codificare **nuove regole di condotta**, provviste della cogenza propria di obblighi la cui violazione, come espressamente stabilisce l'art. 16 del codice, integra "**comportamenti contrari ai doveri d'ufficio**".

Le novità sono frutto dell'intenzione di rispondere alle nuove esigenze del contesto socio-lavorativo e di quelle derivanti **dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione delle tecnologie informatiche**, dei mezzi di informazione e dei **social media**.

Tuttavia, i codici di comportamento (nazionale e di ente) erano una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, secondo quanto indicato nel (primo) Piano nazionale anticorruzione, approvato con **delibera della CIVIT - Commissione indipendente per la**

Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 72/2013 dell' 11 settembre 2013.

Il **primo comma dell'art. 11-bis** non contiene un diretto precetto deontico per il dipendente o per categorie di dipendenti (ed equiparati) ma si limita a **legittimare l'Amministrazione** a *“svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati”*.

La norma non è espressamente autolimitata all'uso di mezzi di comunicazione informatica/telematica e/o ai mezzi di informazione (quali social media), tuttavia è a tali ambiti che va riferita (perché è solo per questi che vi è idonea base giuridica).

L'utilizzo di account istituzionali **“è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione”**.

Il **secondo e il terzo comma dell'art. 11-bis** trattano **dell'uso della posta elettronica non certificata** (ma sono estensibili anche ad altri strumenti assimilabili, come la messaggistica mediante sms, applicazioni web etc. basate su numeri o altri identificativi ad esempio nelle piattaforme di public e-procurement).

Il dipendente – come si legge al comma 3 - è **responsabile del contenuto dei messaggi inviati**. I dipendenti si uniformano alle modalità di **firma dei messaggi di posta elettronica di servizio** individuate dall'amministrazione di appartenenza.

Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

Trattasi di **strumenti di mera comunicazione**, idonei a veicolare informazioni e documenti, **che non sostituiscono né superano i sistemi di informazione ufficiale interna e/o esterna** (albo ufficiale, amministrazione trasparente, domicili digitali, protocollo informatico, etc.).

L'**articolo 11-ter** disciplina l' **“Utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei social media”** e stabilisce, al comma 1, che *“Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente **utilizza ogni cautela** affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza”, **astendosi “da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”***.

Il **terzo comma** dell'articolo riporta alla mente una vicenda di tempi recenti, arrivata fino in Consiglio di Stato, il quale affermò che gli atti dell'autorità debbono sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell'attività della pubblica amministrazione, «anche, e a maggior ragione, nell'attuale epoca di comunicazioni di massa, messaggi, cinguettii, seguiti ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di comunicare l'attività politica. **Non può pertanto considerarsi una manifestazione di volontà attizia un messaggio inviato da un Ministro mediante un “tweet” o “cinguettio”**» (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 12/2/2015, n. 769).

Il **quarto comma** propone alle Amministrazioni di adottare (facoltativamente) regole d'uso dei canali informativi e, in tal caso, le obbliga però a identificare mancanze e sanzioni.

Infine, per quanto attiene **all'efficacia delle nuove norme**, essa è diretta e **non necessita di un “recepimento” da parte dei codici delle PP.AA.** pur avendo queste l'obbligo di approntare gli adeguamenti necessari, secondo le proprie specificità.

Necessitano di positivizzazione nei codici solo quelle disposizioni del codice nazionale che contengono norme ad applicazione facoltativa o che presuppongono comportamenti o azioni da parte del datore di lavoro (es. informative/contrattazioni sindacali decentrate, oneri finanziari, ecc.).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.R. n. 81/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 62/2013 clicca qui.](#)

2. D.P.R. N. 82/2023 - Pubblicato il decreto che detta nuove norme sull'accesso agli impieghi e sulle modalità di svolgimento dei concorsi nella Pubblica Amministrazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023, il **D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82**, recante: "**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**".

Il decreto ha modificato la normativa sulle modalità di accesso ai pubblici impieghi, dettando la disciplina regolamentare che le amministrazioni sono tenute ad applicare nell'espletamento delle procedure concorsuali e di assunzione, anche nell'intento di adeguare la disciplina in materia di concorsi pubblici alle riforme introdotte in materia di pubblico impiego dal D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 79/2022. La finalità è quella di **semplificare e meglio coordinare la normativa vigente**, nell'ottica di maggior imparzialità ed efficienza, digitalizzazione, celerità di espletamento delle prove e razionalizzazione delle procedure concorsuali, garantendo una più agevole partecipazione, e anche al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'intervento normativo in questione si pone nell'ambito di una riforma di più ampio respiro che interessa l'amministrazione pubblica, attinente alla **riorganizzazione e ammodernamento delle procedure di reclutamento del personale**, per armonizzare l'intero sistema dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, anche tenendo in adeguata considerazione il tema della parità di genere sul lavoro.

Tra le novità più rilevanti:

- obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sul Portale unico del reclutamento INPA;
- obbligo di registrazione dei candidati sul Portale INPA;
- superamento dei concorsi per soli titoli;
- possibilità di prevedere requisiti ulteriori in relazione ai profili da selezionare;
- aggiornamento dei contenuti essenziali dei bandi di concorso, con previsione di strumenti compensativi per i candidati con DSA;
- riordino delle riserve concorsuali e revisione dei criteri di preferenza in caso di pari merito;
- nuove modalità di svolgimento delle prove;
- garanzie per le donne in condizione di gravidanza o allattamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. L. N. 85/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la **Legge 3 luglio 2023, n. 85**, recante la **conversione in legge del decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48**, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*".

Nel corso dell'iter parlamentare sono state apportate diverse modifiche al testo del "Decreto Lavoro".

Di seguito, **le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie**:

- la semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine,
- **incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati,
- lo stralcio dei debiti contributivi per artigiani, commercianti, agricoli autonomi, committenti e professionisti iscritti all'INPS,

- l'introduzione del supporto per la formazione e il lavoro, dal 1° settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000,00 euro e che non abbiano i requisiti per accedere all'assegnato di inclusione,
- l'introduzione dell'assegnato di inclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2024,
- lo smart working,
- il rifinanziamento del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro,
- incentivazione all'uso delle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori),
- esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000,00 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000,00 euro (che passa, quindi, al 7%),
- estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici.

La L. n. 85/2023, in vigore dal 4 luglio 2023, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha prorogato al **30 settembre 2023** il diritto per i **lavoratori fragili nel settore pubblico e privato** di svolgere la prestazione lavorativa in **modalità di lavoro agile**.

E' stato altresì prorogato al **31 dicembre 2023** il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Avverte il Ministero del lavoro che le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati seguendo la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile al sito **servizi.lavoro.gov.it**, denominato "Lavoro Agile".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

3.1. L. N. 85/2023 - La sicurezza per studenti e personale delle scuole

La **Legge 3 luglio 2023, n. 85**, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. "*Decreto Lavoro*"), dedica il Capo II (**artt. 14 – 18-bis**) agli interventi in materia di **rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni**, aggiornando il sistema dei controlli ispettivi e dedicando un'ampia attenzione alla **sicurezza di studenti e personale scolastico**.

In particolar modo all'interno della norma viene prevista **l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale** del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. In altre parole, non sarà più necessario provvedere al pagamento di un'assicurazione privata all'avvio del prossimo anno scolastico e accademico. Studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo **saranno tutelati anche nello svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento** e non solo, come in passato, quelle nei laboratori e nelle palestre. **L'estensione della tutela include anche le esperienze di orientamento al lavoro.**

Il "*Decreto Lavoro*", ora convertito in legge, interviene anche sulle **attività preventive e di monitoraggio a tutela degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento** (PCTO), prevedendo esplicitamente che:

- la progettazione dei PCTO sia coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio;
- si individui un docente coordinatore di progettazione di tali percorsi per ogni istituzione scolastica;
- il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e delle indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al DVR deve essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione.

Nel novero delle misure dedicate alla tutela della sicurezza degli studenti, il Decreto Lavoro inserisce l'istituzione di un **Fondo per l'indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni** in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Dieci i milioni di euro a disposizione per il 2023 e due milioni di euro l'anno a partire dal 2024.

(Fonte: Sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

3.2. L. N. 85/2023 - SMART WORKING - Proroghe per lavoratori fragili e lavoratori genitori di under 14 - Nuovi modelli di comunicazione per fragili e genitori di under 14

La **Legge 3 luglio 2023, n. 85**, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. "Decreto Lavoro"), ha inserito due disposizioni dedicate al lavoro agile.

Trattasi nello specifico dell'**articolo 28-bis** e del novellato **articolo 42** che, rispettivamente, prorogano il termine:

- fino al 30 settembre 2023, per il lavoro agile dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle **patologie super invalidanti** (articolo 28-bis) e,
- fino al 31 dicembre 2023, per **lavoratori dipendenti del settore privato con figli under 14** e altri **lavoratori fragili** (articolo 42).

Lavoratori super fragili

Intervenendo sul termine di cui al comma 306 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti, l'articolo 28-bis del decreto lavoro ne dispone la proroga dal 30 giugno 2023 al **30 settembre 2023**.

La proroga in questione interessa i lavoratori dipendenti, **pubblici e privati**, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022 e **certificate dal medico di medicina generale del lavoratore**.

Si tratta di **lavoratori ad elevata fragilità** ai quali il datore di lavoro deve assicurare, fino al nuovo termine del 30 settembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Sono salvaguardate la retribuzione in godimento e l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Genitori con figli under 14 e fragili

L'articolo 42, comma 3-bis, del decreto lavoro proroga dal 30 giugno 2023 al **31 dicembre 2023** il termine di cui dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2023 il datore di lavoro dovrà riconoscere il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile:

- ai **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** con almeno un **figlio minore di anni 14**, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
- ai **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid**, in funzione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o

dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, condizioni accertate dal medico competente.

Comunicazione con procedura ordinaria

Con il comunicato stampa del 4 luglio 2023 il Ministero del lavoro ha reso noto che le comunicazioni inerenti al **lavoro agile** per **fragili** e **genitori under 14**, prorogato dalla legge di conversione del decreto Lavoro, dovranno essere trasmesse in via ordinaria mediante la compilazione dei **template aggiornati**, seguendo la procedura ordinaria disponibile al sito web servizi.lavoro.gov.it, denominato "Lavoro Agile".

Si ricorda, infine, i **termini di scadenza previsti in via ordinaria**, pena l'applicazione delle **sanzioni amministrative** da 100 a 500 euro per ogni lavoratore:

- per i **datori di lavoro privati**, la comunicazione deve essere inviata **entro i 5 giorni** successivi dall'inizio della prestazione in modalità agile per le comunicazioni di inizio periodo della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga;
- per i **datori di lavoro pubblici** e le **agenzie di somministrazione** trova applicazione un termine più ampio: la comunicazione, infatti, andrà inviata entro il **giorno 20 del mese successivo** all'inizio della prestazione di lavoro agile ovvero dall'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo in caso di proroga.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Ministero del lavoro de 4 luglio 2023, clicca qui.](#)

4. L. N. 87/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, la **Legge 3 luglio 2023, n. 87**, recante la **conversione in legge del decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*".

Il provvedimento contiene una serie di proroghe di particolare interesse.

Rottamazione quater (articolo 4, comma 1)

Prorogati alcuni termini previsti per beneficiare della rottamazione quater. In particolare, slitta al:

- **30 giugno 2023** il termine per aderire alla rottamazione-quater;
- **30 settembre 2023** il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
- **31 ottobre 2023** la scadenza per il pagamento della prima o unica rata.

Schede per 2, 5 e 8 per mille (articolo 4, comma)

Rinviate al **periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022** l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti delle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille Irpef.

IVA enti no profit (articolo 4, comma 2-bis)

Posticipata al **1° luglio 2024** l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA degli enti associativi.

Imposta crypto-attività (articolo 4, comma 3-quinquies)

Differiti al **30 settembre 2023** i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di Bilancio 2023.

Proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA (articolo 4, commi da 3-sexies a 3-octies)

Prorogati, per i soggetti ISA e forfettari, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.

A seguito della proroga, tali versamenti possono essere effettuati:

- fino al **20 luglio 2023** senza maggiorazione;
- fino al **31 luglio 2023** applicando una maggiorazione dello 0,40% in ragione di giorno.

Garanzia fondo prima casa (articolo 4-sexies)

Confermata fino al **30 settembre 2023** la garanzia massima dell'80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

Bonus carburante agricolo terzo trimestre 2022 (articolo 8-bis)

Spostato al **30 settembre 2023** il termine ultimo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 di cui all'articolo 7 del D.L. n. 115/2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4.1. L. N. 87/2023 - CRIPTO-ATTIVITA' - Pagamento dell'imposta sostitutiva entro il prossimo 30 settembre

Preannunciata da un comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 giugno scorso, **l'articolo 4, comma 3-quinquies, della legge n. 87 del 3 luglio 2023**, di conversione del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023 (c.d. "*Decreto Omnibus*"), ha disposto **la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023** del termine (di cui all'articolo 1, comma 134 della L. n. 197/2022 - Legge di bilancio 2023) per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), nonché la proroga alla medesima data del 30 settembre 2023 del termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto (di cui al successivo comma 135).

Il successivo **comma 3-sexies** prevede che i predetti versamenti possano essere effettuati **entro il 20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (più precisamente, quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap.

I medesimi versamenti possono essere effettuati **entro il 31 luglio 2023**, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino **allo 0,40 per cento** a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ai sensi del successivo comma 3-septies, i termini di versamento così definiti si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese: società di persone, società tassate per trasparenza e società a ristretta base proprietaria.

4.2. L. N. 87/2023 - Proroghe relative ai RAEE fotovoltaiche e alla durata dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali

L'articolo 6, comma 2-quater, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga di un anno (vale a dire **fino al 30 giugno 2024**) il termine, previsto dal quarto periodo del comma 1 dell'articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE*"), entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la **scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.**

Il successivo **comma 2-quinquies**, proroga, nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, previsto dall'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), l'incarico

dei componenti fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**.

Ricordiamo che il Comitato nazionale, istituito con D.M. 12 febbraio 2018, ha terminato il proprio mandato a fine marzo 2023.

4.3. L. N. 87/2023 - Proroga dei termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della Pubblica Amministrazione

L'articolo 6-quinquies proroga alcuni termini in materia di **digitalizzazione dei servizi e delle attività della Pubblica Amministrazione**.

In particolare l'articolo in esame reca alcune modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Nello specifico con le modifiche normative in questione si prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla CONSIP Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono prorogati al 31 dicembre 2024**.

L'articolo in commento, inoltre, prevede che i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla CONSIP Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi residui complessivi e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024** e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta.

4.4. L. N. 87/2023 - Proroga dei termini in materia di riconoscimento facciale

L'**articolo 8-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale** in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo in commento interviene sull'articolo 9, comma 9, del D.L. 139/2021, convertito dalla L. n. 205/2021, il quale ha disposto la sospensione dell'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati.

Tale sospensione è disposta fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

L'articolo in commento apporta un'unica modifica alla disciplina sopra richiamata, consistente nella proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 del termine ultimo di efficacia della disciplina medesima.

5. INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI (INAD) - Operativo dal 6 luglio - Tutte le comunicazioni della P.A. direttamente nella casella PEC del cittadino - Aperta la consultazione degli elenchi - Utilizzo della mailing list e privacy

A decorrere dal 6 luglio 2023 è operativo l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD): il sistema di comunicazione con la Pubblica Amministrazione diventa a tutti gli effetti digitalizzato.

Tutti i cittadini sono invitati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da un gestore autorizzato.

A decorrere dallo scorso 5 giugno, ogni cittadino, maggiorenne, titolare di una PEC poteva registrare su INAD eleggendo il proprio domicilio digitale dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione (atti, cartelle di pagamenti, multe, accertamenti, detrazioni e rimborsi fiscali, verbali di sanzioni amministrative, ecc.).

A decorrere dallo scorso 6 luglio, tutti i domicili eletti dai cittadini, sono pubblicati e resi disponibili alla consultazione. Dunque, a decorrere dallo scorso 6 luglio è consultabile l'INAD, l'indice nazionale dei domicili digitali delle **persone fisiche**, dei **professionisti** e degli **altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese**.

In pratica, a decorrere dal 6 luglio 2023:

- le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare, se presente nell'elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale;
- chiunque potrà consultarlo liberamente dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale;
- le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**, già disponibili in ambiente di test.

Precisiamo che l'accesso ai servizi esposti sul portale INAD sono a titolo gratuito, comprese le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio.

Tuttavia bisogna rilevare che, nonostante dal 6 luglio l'INAD sia diventato ufficialmente attivo e consultabile, la **PEC non è obbligatoria per i privati, almeno fino al 30 novembre 2023**.

L'**articolo 6, comma 2-ter del D.L. n. 51/2023, convertito dalla L. n. 87/2023** (in vigore dal 6 luglio 2023), ha, infatti, aggiunto, all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, il comma 22-bis nel quale si dispone che *"Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, (...), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. (...)"*.

Dunque, i cittadini che non risultano iscritti in INAD potranno ricevere le comunicazioni tramite il vecchio sistema cartaceo fino al 30 novembre 2023.

Cosa succederà dopo il 30 novembre per questi cittadini, ancora non è dato saperlo.

Utilizzo dei dati sui domicili digitali e la protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 6-quinquies del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), la consultazione on-line degli di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater – relativi all'indice nazionale dei domicili digitali – **è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione**. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi dovrà, tuttavia, essere effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

Sempre in materia di utilizzi dell'INAD, ai sensi dell'articolo 6-quinquies del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, **è vietato l'utilizzo dei domicili digitali presenti nell'INAD per l'invio di comunicazioni commerciali**, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003.

Ai sensi di tale articolo, per "comunicazioni commerciali" sono da intendere **"tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione"**.

Nello stesso comma si precisa inoltre che non sono di per sé comunicazioni commerciali:

- 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
- 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo.

Una precedente formulazione dell'articolo 6-quinquies del CAD vietava *"l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2"*.

Sul punto è necessario riferire il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 288 del 22 luglio 2021. In quella sede il Garante ha sottolineato che la precedente versione sopra richiamata operava un significativo (per quanto non soddisfacente) **restringimento dell'utilizzo del domicilio**

digitale alle **sole finalità di notificazione** di atti per le quali si rendeva necessario che fossero dotate di valore legale, e, nei fatti, aveva consentito di preservare la PEC, almeno in parte, da fenomeni di spamming e utilizzi impropri.

Il Garante ha, pertanto, **formulato esplicite critiche** all'impianto normativo vigente, mettendo in evidenza che l'esclusione specifica delle sole finalità di tipo commerciale rende allo stato possibile l'utilizzo del domicilio digitale per molteplici finalità, con un impatto rilevante sulla gestione delle comunicazioni che pervengono al domicilio digitale (ad esempio, propaganda elettorale, comunicazione istituzionale, sondaggi di opinione, solo per citarne alcune).

Questa porta aperta all'utilizzo dei domicilia digitali ricavati dall'INAD (ma anche dall'INI-PEC) **per una pluralità indeterminata di finalità**, con la sola esclusione dell'invio di comunicazioni commerciali, secondo il Garante, è una **palese violazione** dei principi di correttezza e di limitazione della finalità di cui agli articoli 5, par. 1, lett. a) e b) del Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR).

Nell'esaminare, nel citato parere, l'allora schema di **linee guida AgID**, il Garante riferiva che nel determinare l'ambito di utilizzo, le linee guida si limitavano a richiamare le disposizioni del CAD, specificando poi che i domicilia digitali presenti nell'INAD **sono utilizzabili per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale**.

Sempre nel parere citato il Garante, nelle more di un intervento del legislatore che renda l'art. 6-quinquies, comma 3, del CAD **conforme al GDPR**, invitava l'AgID a valutare l'opportunità di limitare l'ambito di utilizzo dei domicilia digitali presenti nell'INAD **esclusivamente per l'invio di comunicazioni elettroniche per le quali si renda effettivamente necessario che siano dotate di valore legale**.

A prescindere dalla portata delle linee guida, dal parere del Garante emerge una preoccupazione per il **possibile abuso nell'utilizzo dei dati sui domicilia digitali elencati nell'INAD**.

Pertanto, chiunque accederà all'INAD deve intendere le parole del Garante come un monito e un possibile preannuncio di contestazione delle violazioni delle disposizioni sopra richiamate del GDPR e, conseguentemente, dovrà elaborare un apposito assessment delle finalità perseguite e dovrà procedere con estrema cautela nel caso ritenesse di poter utilizzare quei dati per scopi diversi dall'invio di comunicazioni con valore legale.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee Guida dell'INAD, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

6. E-PROCUREMENT - Pubblicate le Regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale

Con **determinazione n. 137 del 1° luglio 2023**, d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato **il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale**.

Il provvedimento - in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) - definisce:

- a) i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale,
- b) la loro conformità a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023 in merito allo svolgimento delle diverse attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché
- c) stabilisce le modalità per la certificazione delle medesime piattaforme.

La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AgID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate (art. 26, comma 3).

Al comma 2 del citato articolo 22 del D.Lgs. n. 36/2023, si dispone che le piattaforme e i servizi digitali in questione consentono, in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;

- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

7. SEMPLIFICATO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Possibile la verifica in tempo reale dei contenuti delle autocertificazioni

Il Dipartimento per la trasformazione digitale rende noto che sono attivi i servizi che consentono alle pubbliche amministrazioni di **controllare in maniera autonoma e gratuita l'esattezza dei dati anagrafici acquisiti dai cittadini**, direttamente sull'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**.

Grazie ai sistemi di **interoperabilità** messi a disposizione tramite la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** è ora anche possibile **scambiare informazioni tra amministrazioni in maniera semplice e sicura**.

L'accesso ad ANPR tramite la PDND, permette infatti alle pubbliche amministrazioni di controllare i dati anagrafici contenuti nelle autocertificazioni, consentendo così la **verifica in tempo reale delle informazioni fornite dal cittadino**, in attuazione della normativa vigente.

Questi servizi sono **disponibili per tutte le pubbliche amministrazioni** che avranno concluso il processo di adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati e richiesto l'utilizzo dell'applicazione di verifica dei dati offerta dall'Anagrafe.

Un'importante occasione, quindi, che consente alle pubbliche amministrazioni di **proseguire nel processo di trasformazione digitale**, nella duplice ottica della semplificazione e della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

LINK:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

8. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MIGRANO SUL POLO STRATEGICO NAZIONALE - Disponibili altri 280 milioni di euro dal PNRR - Candidature entro il prossimo 15 settembre

Il Dipartimento per la trasformazione digitale comunica che, dopo una prima importante adesione di enti pilota verso il Polo Strategico Nazionale, **prosegue il percorso di migrazione in cloud di dati e servizi delle Pubbliche Amministrazioni Centrali**.

È stato infatti pubblicato, su Pa digitale 2026, un **nuovo Avviso da 280 milioni di euro**, per trasferire sulle infrastrutture ad alta affidabilità del Polo Strategico Nazionale i sistemi informatici di **278 Pubbliche Amministrazioni centrali**, in linea con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia.

All'Avviso, previsto nell'ambito della **Misura 1.1 "Infrastrutture digitali"**, possono aderire un elenco di PA Centrali, come ad esempio gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, gli Enti di regolazione dell'attività economica, Enti produttori di servizi economici e le Autorità amministrative indipendenti.

La richiesta di fondi può inoltre essere effettuata anche dai Provveditorati dei Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione, dalle Prefetture e dalle Soprintendenze, per una platea totale di 278 enti, come indicato negli allegati tecnici dell'Avviso.

Le amministrazioni possono presentare la propria domanda di partecipazione entro il 15 settembre 2023 seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma PA digitale 2026, salvo esaurimento delle risorse. Durante il periodo di apertura dell'Avviso, sono **previste due finestre temporali di finanziamento**.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata agli Avvisi Pubblici, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente all'Avviso 1.1 "Infrastrutture digitali" e proporre la propria candidatura, cliccare QUI.](#)

9. TERZO SETTORE - Adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti ammissibili al social bonus

Con **decreto interdirettoriale** (Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e Direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali della comunicazione) **n. 118 del 7 luglio 2023** - emanato in attuazione degli articoli 8, comma 3 e 10, comma 2, del **Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022**, recante "*Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus*" – è stata **adottata la modulistica relativa:**

- al **procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus** e
- alla **rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore** con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Il "**Social Bonus**" consiste nelle erogazioni liberali che persone fisiche, enti e aziende possono versare in modalità tracciabile agli ETS con vincolo di utilizzo al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati a questi enti per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale non commerciali.

Dette erogazioni liberali **godono di sostanziosi risparmi fiscali**.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 81 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) è stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022, il **Decreto interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89**, recante "*Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus*".

In particolare il regolamento individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta, denominato anche "social bonus".

Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore:

- a) **immobili pubblici inutilizzati;**
- b) **beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata**, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (art. 3).

Il credito d'imposta garantito dal Social Bonus per le erogazioni liberali in denaro a favore di Enti del Terzo settore ammonta a:

- **65%** per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- **50%** per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
- **50%** per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile (art. 4).

Ciascun ente proponente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento, accompagnata dalla documentazione indicata all'articolo 8 del decreto e che ora è stata individuata dal decreto interdirettoriale del 7 luglio 2023.

Le istanze devono essere presentate **entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno**.

La modulistica è disponibile all'interno dell'applicativo informativo, denominato "Social Bonus", accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interdirettoriale n. 118/2023 con l'allegata modulistica, cliccare QUI.](#)

- Per chi fosse interessato segnaliamo che, nel frattempo, è stata aggiornata al 10 luglio 2023, la **newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, interamente dedicata al [REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS.](#)**

LINK:

[Per scaricare il testo della newsletter aggiornata, cliccare QUI.](#)

10. ENTI COOPERATIVI - DETERMINATO IL CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER IL BIENNIO 2023-2024 - Versamento entro il prossimo 9 ottobre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023, il **decreto ministeriale 26 maggio 2023** con il quale viene determinato il **contributo di vigilanza** dovuto dalle **società cooperative** (art. 1), dalle **banche di credito cooperativo** (art. 2) e dalle **società di mutuo soccorso** (art. 3) **per il biennio 2023-2024.**

Per le **società cooperative**, il contributo va da un minimo di 280,00 euro ad un massimo di 2.380,00 euro ed è suddiviso in cinque fasce in relazione al numero dei soci, al capitale sottoscritto e al valore della produzione (tabella art. 1).

Per le **banche di credito cooperativo** sono previste tre fasce da un minimo di 1.980,00 euro a un massimo di 6.600,00 euro in relazione al numero dei soci e al totale dell'attivo (tabella art. 2).

Per le **società di mutuo soccorso** sono previste tre fasce da un minimo di 280,00 euro ad un massimo di 840,00 euro in relazione al numero dei soci e ai contributi mutualistici (tabella art. 3).

L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

Il termine per il versamento del contributo è **fissato per il prossimo 9 ottobre** (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, come disposto dall'art. 9).

Per gli **enti di nuova costituzione**, il termine di versamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese facendo riferimento ai parametri rilevabili in tale momento.

Sono esonerati gli enti che si iscriveranno nel Registro dopo il 31 dicembre 2023.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3010, 3011 e 3014 (art. 6, comma 1).

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle cooperative, all'indirizzo internet (art. 6, comma 2).

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che **ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto** si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del **decreto ministeriale 18 dicembre 2006** che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 8).

Si ricorda che l'articolo 15, comma 5, della L. n. 59/1992, come modificato dall'art. 42 della L. n. 273/2002, stabilisce che in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI E IAP - DEFINITI I CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'ANNO 2023 - Prima rata entro il 17 luglio 2023

L'INPS, con la **circolare n. 59 del 4 luglio 2023**, ha definito i **contributi obbligatori dovuti per l'anno 2023 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP)**.

Si tratta, nello specifico, dei contributi IVS, di maternità e per l'assicurazione INAIL.

L'importo della contribuzione IVS dovuta da queste categorie di lavoratori si calcola applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale, Come stabilito dal Ministero del Lavoro, il reddito medio convenzionale giornaliero è pari a 61,98 euro. Ai contributi IVS bisogna applicare l'aliquota del 24 per cento, a cui si aggiunge il contributo addizionale di 0,69 euro per massimo 156 giornate di attività l'anno.

Anche per il 2023 restano invariati i contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP a copertura delle spese per le prestazioni di maternità e per l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il contributo annuale per la maternità è fissato a 7,49 euro ed è dovuto da ogni unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Quello dovuto per l'assicurazione INAIL, invece, resta quello di 768,50 euro, un importo che scende a 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate (individuati rispettivamente all'articolo 9 del DPR n. 601/1973 e all'articolo 15 della legge n. 984/1977).

L'INPS fornisce anche le istruzioni per procedere al pagamento e i termini da rispettare.

I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti:

- **17 luglio 2023** (in quanto il 16 luglio, termine ordinario di scadenza, cade di domenica);
- **18 settembre 2023,**
- **16 novembre 2023 e**
- **16 gennaio 2024.**

Per procedere al pagamento i contribuenti dovranno utilizzare il **modello F24**.

Le indicazioni da seguire per effettuare il versamento saranno disponibili nel "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 59/2023, cliccare QUI.](#)

12. PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI - Definiti le aliquote per l'anno 2023 - Prima rata entro il 17 luglio 2023

L'INPS, con la **circolare n. 60 del 4 luglio 2023**, ha definito i **contributi dovuti per l'anno 2023 dai concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari**.

L'Istituto conferma per il 2023 l'applicazione dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 146/1997, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati siano **elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali** sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del **32%**, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'art. 1 comma 769 della L. 296/2006.

Di conseguenza, l'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è pari al **29,79%**, di cui:

- 20,95% per il concedente;
- 8,84% per il concessionario.

Anche per il 2023, per i concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, si applicano i seguenti **esoneri**: assegni familiari, 0,43%; tutela maternità, 0,03%; disoccupazione, 0,34%.

Sempre in tema di agevolazioni, l'INPS conferma la riduzione, pari all'1%, da applicarsi sull'aliquota della **disoccupazione** (2,75%), prevista dall'art. 1 commi 361 e 362 della L. 266/2005, nonché quelle per **zona tariffaria** (75% per i territori montani e 68% per i territori svantaggiati).

In merito ai **premi INAIL**, l'Istituto previdenziale conferma l'aliquota del **13,2435%**, così suddivisa:

- 10,125% a titolo di assistenza infortuni sul lavoro;
- 3,1185% a titolo di addizionale.

I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti:

- **17 luglio 2023** (in quanto il 16 luglio, termine ordinario di scadenza, cade di domenica);
- **18 settembre 2023,**
- **16 novembre 2023 e**
- **16 gennaio 2024.**

Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, tramite il sito istituzionale dell'INPS, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la **delega di pagamento F24**, accedendo al servizio *online* "Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 60/2023, cliccare QUI.](#)

13. REGOLAMENTO MACCHINE - Pubblicato il nuovo regolamento UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 29 giugno 2023, il **REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023 relativo alle macchine** e che abroga l'attuale Direttiva Macchine (direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (relativa a funi metalliche, catene e ganci) che rappresentavano da anni il principale riferimento per la **sicurezza delle macchine** in Europa.

La direttiva (atto legislativo dell'Unione europea che prevede un recepimento da parte degli Stati membri) viene quindi **trasformata in un regolamento** (atto legislativo dell'Unione europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri).

Ciò ridurrà i ritardi nel recepimento e favorirà un'attuazione più uniforme da parte degli Stati membri.

Il nuovo Regolamento Macchine stabilisce i **requisiti di sicurezza e di tutela della salute** per la progettazione e la costruzione di **macchine, prodotti correlati e quasi-macchine** e detta norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento nell'Unione.

Obiettivo: consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un **livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone**, in particolare di consumatori e utilizzatori professionali, ma anche di animali domestici, e per la tutela dei beni e dell'ambiente (art. 1 del Regolamento).

Il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 si applica a «prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento» ovvero:

1. **macchine e prodotti correlati;**
2. **quasi-macchine.**

La definizione di entrambe le categorie è contenuta nell'articolo 3.

Il Regolamento conta **54 articoli e 11 allegati**.

A seguito della **rettifica**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169 del 4 luglio 2023, il nuovo regolamento macchine verrà applicato a partire dal **20 gennaio 2027** (anziché dal 14 gennaio 2027 come previsto dall'articolo 54), ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore (24 luglio 2023), e in pari data verrà abrogata l'attuale direttiva 2006/42/CE.

L'articolo 54 del Regolamento prevede, tuttavia, entrate in vigore differenziate per alcune disposizioni.

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2023/1230, cliccare QUI.](#)

14. PARCHI AGRISOLARI - Contributi dal PNRR per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo e zootecnico - In arrivo 1.500 milioni di euro - Attesa per il provvedimento attuativo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, il **decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste** che disciplina gli interventi per la **realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».

Nello specifico saranno selezionati e progettati che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica.

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:

- a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell'aiuto.

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a **1.500 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano **risorse residue pari ad euro 993.031.470,19**.

Le risorse residue sono destinate alla realizzazione di interventi destinati:

- 1) alle imprese del settore della **produzione agricola primaria**, per una quota pari a 693.031.470,19 euro;
- 2) alle imprese del settore della **trasformazione di prodotti agricoli**, per un importo pari a 150 milioni di euro;
- 3) alle imprese del settore della **trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli**, per un importo pari a 75 milioni di euro;
- 4) alle imprese del settore della **produzione agricola primaria**, per un importo pari a 75 milioni di euro (art. 3).

Sono soggetti beneficiari:

- a) **imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria;
- b) **imprese agroindustriali**, in possesso di codice ATECO che verrà individuato con un successivo avviso;
- c) **le cooperative agricole** che svolgono attività di cui all'art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, indipendentemente dai propri associati;
- d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) **costituiti in forma aggregata** quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER) (art. 4, comma 1).

I soggetti indicati sopra devono, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, essere in possesso dei requisiti riportati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto in commento.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un **volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00**.

Resta inteso che può presentare domanda il **soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro**, a condizione **che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell'anno precedente la richiesta** (art. 4, comma 2).

Gli **interventi ammissibili all'agevolazione**, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con **potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp**.

Unitamente alle attività appena indicate, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti **interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture** indicate al comma 2 dell'articolo 6.

Con un successivo provvedimento dovranno essere stabiliti le modalità e i termini, la data di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente attraverso un'apposita piattaforma informatica (art. 7).

Il provvedimento di concessione del contributo – secondo quanto stabilito all'articolo 10 - sarà emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.

L'erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - Istruzioni dal Ministero sull'obbligo di comunicazione dei prezzi medi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vista del prossimo 1° agosto, data in cui entrerà in vigore l'obbligo di esposizione dei **prezzi medi** da parte dei gestori degli impianti di **distribuzione di carburante**, ha emanato la **circolare n. 3729 del 6 luglio 2023, Prot. 0223206**, con la quale fornisce chiarimenti sul **decreto ministeriale 31 marzo 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23.

In particolare, la circolare reca indicazioni in relazione alle principali disposizioni contenute nel decreto:

- Obbligo di comunicazione dei prezzi (articolo 3),
- Pubblicazione dei prezzi medi e caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni (articolo 6 e articolo 7),
- Vigilanza e sanzioni (articolo 8),
- Decorrenza e abrogazioni (articolo 4, articolo 6, articolo 7 e articolo 9).

La circolare fornisce chiarimenti anche riguardo la **trasmissione dei dati** dall'esercente al Ministero su tempistiche e modalità di comunicazione dei prezzi (articolo 3) **al portale Osservaprezzi Carburanti**.

I dati aggregati (nazionali per i distributori su autostrade e regionali per gli altri) verranno resi disponibili online, in formato aperto, ogni mattina in una sezione dedicata del sito del Ministero.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare, cliccare QUI.](#)

16. ISTAT - RAPPORTO ANNUALE 2023 - LA SITUAZIONE DEL PAESE

"L'effetto del progressivo invecchiamento della popolazione si manifesta già ora sul sistema scolastico e sul mercato del lavoro, e nel futuro sarà ancora più diffuso e accentuato".

E' quanto si legge nel **Rapporto 2023 dell'Istat sulla situazione del Paese**.

L'edizione 2023 del Rapporto Annuale fornisce una base informativa e di analisi ampia e rigorosa non solo per misurarsi con la complessità del presente, dovuta al susseguirsi di crisi a livello internazionale e nazionale, ma anche per progettare una nuova fase di sviluppo sostenibile ed inclusivo.

Anche gli indicatori del benessere dei giovani, in Italia, sono ai livelli più bassi in Europa e, nel 2022, quasi un ragazzo su due tra 18 e 34 anni ha almeno un segnale di deprivazione, 4 milioni e 870 mila persone.

Secondo l'Istat, **la dimensione con maggiori difficoltà è quella di istruzione e lavoro.**

Inoltre circa 1,7 milioni di giovani, quasi un quinto di chi ha tra 15 e 29 anni, non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione (i cosiddetti NEET - *Not [engaged] in Education, Employment or Training*).

La quota di Neet cala fino a tornare a un livello prossimo al minimo del 2007, ma resta sopra la media Ue di oltre 7 punti e più bassa solo a quello della Romania.

Quello che colpisce è soprattutto la **mancata crescita della popolazione rispetto al processo di invecchiamento.**

Entro i prossimi venti anni in Italia vi sarà una riduzione consistente della popolazione in età di studio e di lavoro.

Continuerà il processo di invecchiamento (nel 2023 l'età mediana, 48,3 anni, è la più elevata tra i Paesi Ue27) e la struttura per età della popolazione cambierà in gran parte già nel periodo 2021-2041, quando **la fascia di età fino ai 24 anni si ridurrà di circa 2,5 milioni** (-18,5 per cento) e quella tra i 25 e i 64 anni di 5,3 milioni (-16,7 per cento).

Al contrario **crecerà di quasi un milione la popolazione tra i 65 e 69 anni** (+27,8 per cento) e di 3,8 milioni (+36,2 per cento) quella di 70 anni e più, che nel 2041 comprenderà la generazione del baby boom.

LINK:

[Per accedere al rapporto ISTAT, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) GIORNALISTI - CONTRIBUTO MINIMO 2023 - VERSAMENTO ENTRO IL PROSSIMO 31 LUGLIO

Entro il prossimo 31 luglio dovranno essere versati i contributi minimi per l'anno 2023 da parte di tutti i giornalisti iscritti all'INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell'anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Lo ricorda l'INPGI con la **circolare n. 4 del 27 giugno 2023.**

Per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all'Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti).

Per l'anno 2023 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.

Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPGI n. 4/2023, cliccare QUI.](#)

2) PNRR - VISITE FISCALI - RILASCIO DI UNA NUOVA FUNZIONALITA'

Con il progetto "Nuovo Sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo" l'**Istituto Nazionale di Previdenza Sociale** ha rilasciato la nuova funzionalità per consentire al lavoratore la visualizzazione delle visite mediche a lui riferite e dei relativi esiti.

Le precisazioni sono arrivate con il **messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023**.

La funzionalità "Visualizza visite" permette al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l'elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l'ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Come chiarito nella **circolare n. 106 del 23 settembre 2020**, è onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

Il lavoratore deve, inoltre, comunicare con la massima tempestività l'eventuale variazione mediante la citata funzionalità "Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" presente nel servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo", raggiungibile seguendo il percorso indicato nel precedente paragrafo 2, in modo tale da consentire il regolare svolgimento della visita medica di controllo (VMC).

Orari di reperibilità

1) Gli **orari di reperibilità dei dipendenti statali** (comprese le Forze Armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco) da parte dell'INPS sono i seguenti:

- 7 giorni su 7 (festivi e lavorativi), compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend:
 - **dalle ore 9:00 alle ore 13:00**, e
 - **dalle ore 15:00 alle ore 18:00**.

2) Gli **orari di reperibilità dei dipendenti privati**, sono invece i seguenti:

- 7 giorni su 7 (festivi e lavorativi) ma nelle seguenti fasce orarie:
 - **dalle ore 10:00 alle ore 12:00**, e
 - **dalle ore 17:00 alle ore 19:00**.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 2442/2023, cliccare QUI.](#)

Lo sapevi che ...

.... DAL 6 LUGLIO E' OPERATIVO L'INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI (INAD) !

INAD
INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

Una nuova piattaforma dove eleggere il proprio domicilio digitale, iscrivendosi tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già attivato, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali, con valore legale, da parte della Pubblica Amministrazione



REGISTRAZIONE
Dal 6 giugno 2023

CONSULTAZIONE
Dal 6 luglio 2023

Cittadini, professionisti e aziende possono **registrare sulla piattaforma INAD il proprio domicilio digitale**, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato in precedenza.

Il domicilio digitale eletto sarà **attivo e consultabile da chiunque**: organi della Pubblica Amministrazione, professionisti, cittadini iscritti e non iscritti.

L'accesso e i servizi del portale INAD sono **a titolo gratuito**, comprese le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio

Dopo la registrazione del proprio domicilio digitale su INAD:

- le **notifiche arriveranno in tempo reale**, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all'azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali;
- il cittadino avrà **immediatamente a disposizione la documentazione**, senza l'incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla;
- la Pubblica Amministrazione avrà un **sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro**.

Tutte le comunicazioni della P.A. direttamente nella casella PEC del cittadino

A decorrere dal **6 giugno 2023**, cittadini italiani, professionisti e aziende hanno potuto **registrare** gratuitamente su una nuova piattaforma, denominata **INAD** (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), il proprio **domicilio digitale**, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato in precedenza: in questa casella di posta certificata si potranno, così, ricevere direttamente tutte le **comunicazioni ufficiali con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione**.

Nella nuova piattaforma si potrà **gestire il proprio account in completa autonomia**: in qualsiasi momento si potrà indicare un'altra PEC oppure cancellarla definitivamente.

Con la creazione dell'**Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD)**, l'Italia punta a fare compiere un significativo passo in avanti alla **Pubblica Amministrazione**, dotandola di un ulteriore strumento che facilita e velocizza, in modo sicuro, le **comunicazioni con i cittadini**.

L'INAD, in concreto, è una **piattaforma online**, frutto della collaborazione fra l'**Agenzia per l'Italia digitale** (AgID), il **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e **Infocamere**, la società delle Camere di Commercio per l'innovazione digitale, che l'ha realizzata.

La banca dati dei domicili digitali è il primo passo di un processo più complesso, avviato con il PNRR, che darà il via alla **piattaforma per la notifica digitale (PND)**, una infrastruttura tecnologica gestita da PaogoPA su cui - a regime - viaggeranno le notifiche di atti, provvedimenti e comunicazioni, a valore legale, della Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo finale fissato dal PNRR al 2026 è che la quasi maggioranza delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali utilizzino questa piattaforma per le proprie notifiche e che gli interessati possano trovare lì tutti gli atti ufficiali che li riguardano.

Il domicilio digitale

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. n-ter), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), il domicilio digitale è:

- un **indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC)** o
- un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) (c.d. "eIDAS"); un servizio che soddisfa i requisiti di cui all'art. 44 del Regolamento stesso),

entrambi validi ai fini delle comunicazioni elettroniche **aventi valore legale**.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale:

- le **persone fisiche** che abbiano compiuto 18 anni;
- i **professionisti** che svolgono una professione non organizzata in Ordini, Albi o Collegi, ai sensi della [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#);
- gli **enti di diritto privato** non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle società, delle imprese individuali e dei professionisti iscritti a un Ordine professionale).

Il **domicilio digitale è personale** e non può essere condiviso con altri, nemmeno con conviventi dello stesso nucleo familiare.

Grazie alla registrazione del domicilio digitale sull'INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale vengono inviate direttamente nella casella di posta elettronica certificata indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

Dopo la registrazione del proprio domicilio digitale su INAD:

- le **notifiche arriveranno in tempo reale**, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all'azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali;
- il cittadino avrà **immediatamente a disposizione la documentazione**, senza l'incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla;
- la Pubblica Amministrazione avrà un **sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro**.

L'**accesso e i servizi** del portale INAD sono **a titolo gratuito**, comprese le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio.

La procedura di registrazione

A partire **dal 6 giugno 2023**, cittadini, professionisti e aziende hanno avuto la possibilità di registrare su una nuova piattaforma, denominata INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già attivato in precedenza.

Precisiamo subito che **su INAD non è possibile attivare un indirizzo PEC**, ma gli indirizzi di posta elettronica certificata devono essere attivati presso un gestore PEC autorizzato: solo una volta che si è in possesso di un indirizzo PEC lo si può eleggere quale domicilio digitale.

Per eleggere il proprio domicilio digitale, è necessario **accedere al portale <https://domiciliodigitale.gov.it>** e **registrarsi al servizio**, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di **inserire il proprio indirizzo PEC** da eleggere come domicilio digitale.

La procedura di consultazione

A partire **dal 6 luglio 2023**, il domicilio digitale eletto è attivo e consultabile.

In particolare, a partire da tale data:

- le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell'elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale;
- **chiunque potrà consultare liberamente il domicilio digitale** dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale;
- le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno **consultare INAD in modalità applicativa**, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test;
- potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche **professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC**.

L'INAD **consente a chiunque** di:

- consultare i domicili digitali dei soggetti che li hanno eletti;
- esercitare le funzioni necessarie per gestire il proprio domicilio digitale;
- esercitare le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di decesso del titolare dello stesso ovvero nel caso di estinzione dell'Ente;
- esercitare le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale, qualora, per impossibilità sopravvenuta, il titolare non se ne possa avvalere;
- consultare le istruzioni per accedere all'assistenza.

I cittadini/persone fisiche possono gestire il proprio domicilio digitale anche tramite i **servizi resi dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, con la quale l'INAD è stato integrato.

Professionisti presenti in INI-PEC

In attuazione di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 6-quater, comma 2), dal 6 giugno 2023, tutti gli **indirizzi PEC dei professionisti presenti in INI-PEC** (l'Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle società, delle imprese individuali e dei professionisti iscritti a un Ordine professionale) sono stati **importati automaticamente anche su INAD**, in qualità di domicili digitali di persone fisiche.

Resta ferma la **possibilità per i professionisti di modificare il domicilio su INAD**, indicando un altro indirizzo PEC, diverso da quello presente in INI-PEC.

In seguito, dal 6 luglio, tutti i domicili eletti o modificati saranno ufficialmente pubblicati in INAD e resi disponibili alla consultazione.

Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni esistenti allo stato attuale

Allo stato costituiscono **elenchi pubblici**, di cui all'art. 16-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., **per il reperimento degli indirizzi di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale** (art. 1, comma 1, lett. n-ter) del D.Lgs. n. 82/2005 - CAD):

1. **INI-PEC - Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti**, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, previsto dall'articolo 6-bis del CAD, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali,
2. **IPA - Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi**, previsto dall'articolo 6-ter del CAD, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti, a tutti gli effetti di legge, tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
3. **INAD - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese**, previsto dall'articolo 6-quater del CAD, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
4. **ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente**, prevista dall'articolo 62 del CAD, istituita presso il Ministero dell'Interno.
5. **Registro PP.AA. - Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche** (ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i) formato dal Ministero della giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, previsto dall'articolo 16, comma 12, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
6. **Registro Imprese - Registro dei domicili digitali delle imprese**, previsto dall'articolo 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, **per le imprese costituite in forma societaria**, e dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, **anche per imprese individuali**.
7. **ReGIndE - Registro generale degli indirizzi elettronici**, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei:
 - a. soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
 - b. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del notariato);

- c. professionisti non iscritti ad alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio o, più in generale, ausiliari del giudice o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato al Ministero della giustizia l'albo previsto dall'art. 7 del ("Regolamento") D.M. del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010 n. 24 e s.m.i..

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee Guida dell'INAD, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 12 Luglio 2023)

1) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 19 aprile 2023: Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare». (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Legge 3 luglio 2023, n. 85: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

3) Legge 3 luglio 2023, n. 87: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4) Ministero della giustizia - Decreto 9 giugno 2023: Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero della giustizia - Decreto 9 giugno 2023: Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 13 giugno 2023: Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2023 – Supplemento Ordinario n. 24).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 30 maggio 2023: Programma di distribuzione di derrate alimentari alla persone indigenti per l'anno 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 26 maggio 2023: Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024. (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)